341/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80275** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis)

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Marcianò (c.f. MRCFRZ89M23H224A),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Francesco Brasca su delega

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell’avv. Fabrizio Marcianò per il ricorrente e l’avv. Andrea Botta per l’Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 6 febbraio 2024 il sig. XX, ex dipendente del Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria quale assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria, chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria e, per l'effetto, alla rideterminazione della pensione in godimento con decorrenza dal 23 marzo 2018, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “disturbo dell’adattamento con stato di panico ed umore disforico”, ascrivibile alla Tabella A, quarta categoria, d.p.r. n. 834/1981.

Rappresentava che il 13 novembre 2016, mentre svolgeva il proprio turno presso la Casa circondariale di omissis, sedava uno screzio tra detenuti che stava per degenerare, ma diveniva oggetto di improvvisa e violenta aggressione fisica e verbale perpetrata nei suoi confronti da parte di uno di essi. In tale occasione, oltre alle lesioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fisiche, residuavano sul ricorrente delle menomazioni psichiche, secondarie ai fatti, rilevate anche in sede di pronto soccorso (trauma contusivo della gamba destra da aggressione fisica durante l'orario di lavoro ed ansia reattiva). Il 4 gennaio 2017 lo stato di malessere generalizzato insorto a seguito di tale episodio lo portava a sottoporsi alla prima visita specialistica psichiatrica, seguita da una serie di accertamenti specialistici, in ambito sia Asl che militare (dettagliatamente indicati nel ricorso), tutti concordi nell'identificare l'evento del 13 novembre 2016 quale causale, o concausale, rispetto al disturbo psichico insorto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il 4 ottobre 2017 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "sindrome ansioso depressivo con disturbo *post* traumatico da stress". Il 20 gennaio 2018, dopo una significativa assenza dal servizio per infermità, era giudicato "non permanentemente idoneo al servizio d'istituto nella pol. pen. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto NO idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni civili dello Stato" dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento

militare di medicina legale di Roma per la patologia "disturbo dell'adattamento con stato di panico ed umore disforico". Veniva quindi posto in congedo anticipato per infermità e, dal 23 marzo 2018, era titolare di pensione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con parere del 3 dicembre 2019 il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) dichiarava la non dipendenza da causa di servizio della patologia. Il 18 maggio 2023 il ricorrente inviava all'Inps richiesta di pensione privilegiata ordinaria. Con determina dell'8 novembre 2023, visto il citato parere del CVCS, l'Inps rigettava la richiesta di trattamento privilegiato.

Il ricorrente affermava la contraddittorietà della determina Inps dell'8 novembre 2023 e del parere del CVCS del 3 dicembre 2019 di non dipendenza da causa di servizio, sottolineando la generalità e standardizzazione della motivazione fornita, priva di considerazione dell'unicità della sua condizione e comune nella sua interezza ad altri precedenti casi. Peraltro, il CVCS aveva emesso il parere senza riferimenti alla documentazione esibita dall'istante e senza dare conto delle ragioni tecniche a fondamento della conclusione. Dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento della dipendenza da fatti

di servizio emergeva la chiara correlazione tra il servizio e l'insorgenza della patologia, quantomeno come concausa efficiente e determinante. All'atto dell'arruolamento il profilo psichico non evidenziava "nulla di anomalo" e le prime manifestazioni di disagio psicologico erano insorte in conseguenza degli eventi del 13 novembre 2016.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Produceva la relazione medico-legale del dott. Rugolo del 3 gennaio 2024 che, dopo una motivata analisi, affermava l'esistenza di un nesso di causalità tra l'infermità riscontrata e i fatti di servizio, specificando che tale infermità, avuto riguardo all'eventuale sopraggiunto aggravamento, si trovava al punto 12) della Tabella A, categoria 4, annessa al d.p.r. 834/1981 quale psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

In via istruttoria chiedeva di disporre CTU medico-legale per la valutazione della dipendenza dal servizio della patologia psichica oggetto di causa e per la corretta iscrizione tabellare della stessa ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

2. Con memoria del 17 giugno 2025 l'Inps si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, non sussistendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.

Rappresentava che il ricorrente era titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a decorrere dal collocamento a riposo per la patologia "spondilodiscoartrosi diffusa" riconosciuta dipendente da causa di servizio dal 2008. Sottolineava che la domanda di pensione privilegiata del 16 aprile 2018 riguardava solo tale diversa patologia. L'istanza di attribuzione di una più favorevole categoria di pensione privilegiata per la patologia "disturbo dell'adattamento con stato di panico ed umore disforico" era stata presentata per la prima volta il 18 maggio 2023. Dunque, in via subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, evidenziava che essendo stata la domanda presentata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio, l'eventuale pensione decorrerebbe dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa. Affermava l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sugli importi eventualmente dovuti e la prescrizione dei ratei antecedenti rispetto al quinquennio dalla data della domanda di riconoscimento della prestazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con memoria del 5 luglio 2025 il ricorrente dichiarava di concordare con l'Inps sulla decorrenza dal 1° giugno 2023, quale primo giorno del mese

successivo alla presentazione della domanda, in applicazione dell'art. 191, d.p.r. n. 1092/1973. Contestava l'eccezione di prescrizione e l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione.

Depositava un referto medico e insisteva per la richiesta di CTU formulata nel ricorso introduttivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. All'esito dell'udienza del 16 luglio 2025 con ordinanza n. 117/2025, considerato che la controversia implicava una valutazione di carattere medico-legale, era disposta l'acquisizione di una CTU affidando il relativo incarico al Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML).

5. Il 15 settembre 2026 il CML depositava il parere richiesto. Svolte le operazioni peritali il CML concludeva affermando che "a) l'infermità in esame è identificabile in un [disturbo correlato a trauma e fattori stressanti con manifestazioni panico-ansiose e disforiche] con decorrenza medico-legale del quadro stabilizzato al 22/03/2018; b) la patologia non appare suscettibile di miglioramento ai fini medico-legali risultando quindi idonea ai fini pensionistici di privilegio; c) l'infermità è da ritenersi SI dipendente da causa di servizio, in rapporto causale o quantomeno concausale efficiente e determinante con

l’evento traumatico verificatosi durante il servizio il 13/11/2016; essa risulta equamente ascrivibile alla Tabella A, VII categoria, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 e per cumulo con la già riconosciuta infermità ascritta all’VIII categoria, anch’essa dipendente da causa di servizio, determina il riconoscimento complessivo della VI categoria di tabella A, ai fini pensionistici”.

Il CML dava atto di aver trasmesso il parere preliminare alle parti e di non aver ricevuto osservazioni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Con memoria del 2 ottobre 2026 il ricorrente ribadiva le richieste formulate con il ricorso introduttivo, dichiarando di concordare con il parere del CML.

7. All’udienza del 14 ottobre 2026, come da verbale, le parti hanno ribadito le conclusioni già formulate. All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente di “disturbo dell’adattamento con stato di panico ed umore disforico”, ai fini del

riconoscimento di una più favorevole categoria di pensione privilegiata ordinaria, già attribuita.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Trattandosi di questione attinente a valutazioni medico legale questa Sezione ha disposto l'acquisizione di apposita CTU, affidata al CML. Svolte le operazioni peritali, il CML ha anzitutto evidenziato che l'evento del 13 novembre 2016, accaduto durante l'espletamento del servizio istituzionale, costituisce il primo momento cronologicamente documentato di manifestazione del disagio psichico, successivamente evoluto nel quadro clinico oggetto di causa, sottolineando che tutte le valutazioni specialistiche successive convergono nell'individuare una correlazione temporale e contenutistica con l'evento traumatico verificatosi durante il servizio. Ha quindi ritenuto che la decorrenza clinica dell'infermità sia da collocare immediatamente dopo tale evento traumatico, con successiva progressiva strutturazione sindromica documentata dalla prima valutazione psichiatrica del 4 gennaio 2017. Ha altresì precisato che, pur traendo origine eziopatogenetica dal citato evento traumatico di servizio, l'infermità deve ritenersi consolidata e medico-legalmente stabilizzata al 22 marzo 2018,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

coincidente con l'accertamento collegiale della CMO di Roma, riferendo a tale data la decorrenza medico-legale del quadro invalidante. Per quanto concerne il nesso causale, il CML ha evidenziato che nella fattispecie sono validati sia il criterio cronologico, essendo la sintomatologia insorta immediatamente dopo l'aggressione, sia il criterio qualitativo e di idoneità lesiva, in considerazione delle oggettive caratteristiche traumatiche dell'evento verificatosi. Ha inoltre ritenuto validi il criterio dell'efficienza causale, attesa l'idoneità dell'evento traumatico a produrre alterazioni persistenti dell'equilibrio psichico, e il criterio della continuità fenomenologica, essendo documentato un percorso clinico lineare e senza apprezzabili soluzioni di continuità fra l'evento lesivo e la successiva evoluzione morbosa. Il CML ha infine evidenziato che sussiste anche il criterio di esclusione di cause alternative prevalenti, non emergendo dagli atti documentati fattori extralavorativi autonomi, dotati di pari o maggiore efficienza eziologica, idonei a spiegare l'insorgenza del disturbo. Il CML ha dunque ritenuto che l'aggressione subita in servizio costituisca quantomeno concausa efficiente e determinante

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'infermità, secondo la nozione di cui all'art. 64, d.p.r. n. 1092/1973, dovendosi considerare l'intero contesto di servizio svolto per oltre due decenni in ambiente penitenziario quale fattore predisponente professionale, integrante una condizione di rischio generico aggravato o semispecifico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Quanto all'ascrivibilità tabellare, il CML ha ritenuto il quadro clinico riconducibile in termini medico-legali alla tabella A, settima categoria, avuto riguardo alla durata, alla gravità funzionale, alla perdita definitiva dell'idoneità al servizio armato e alla persistenza della sintomatologia psicotraumatica. Dunque, alla luce della documentazione sanitaria e amministrativa esaminata, il CML ha concluso che il "disturbo post-traumatico da stress cronico con manifestazioni panico-ansiose e deflessione disforica dell'umore" sia un'evoluzione del quadro già definito dalla CMO di Roma con verbale Mod. BL/B n. omissis del omissis quale "disturbo dell'adattamento con stato di panico ed umore disforico". Ha ritenuto sussistente un rapporto di causa o quantomeno di concausa efficiente e determinante dell'infermità con il servizio prestato ai sensi dell'art. 64, d.p.r. n. 1092/1973 e dell'art.

11, d.p.r. n. 461/2001, con una ascrivibilità alla tabella A, settima categoria, annessa al d.p.r. n. 834/1981 e con decorrenza del requisito pensionistico dal 22 marzo 2018, ovvero all'epoca della stabilizzazione che ne ha determinato il congedo. Infine, ha precisato che "tale valutazione deve naturalmente coordinarsi ed integrarsi, ai fini pensionistici, con il trattamento privilegiato già riconosciuto per la distinta infermità osteoarticolare ascritta all'VIII categoria (8^+7^=6^ cat. di tab. A)", con conseguente riconoscimento della Tabella A, sesta categoria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In sintesi, il CML ha ritenuto l'infermità del "disturbo correlato a trauma e fattori stressanti con manifestazioni panico-ansiose e disforiche", avente decorrenza medico-legale del quadro stabilizzato al 22 marzo 2018 e non suscettibile di miglioramento ai fini medico-legali, "SI dipendente da causa di servizio, in rapporto causale o quantomeno concausale efficiente e determinante con l'evento traumatico verificatosi durante il servizio il 13/11/2016".

Ne ha quindi affermato l'ascrivibilità alla tabella A, settima categoria, annessa al d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834, determinandosi il riconoscimento complessivo della sesta categoria di tabella A, ai

fini pensionistici per cumulo con la già riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio ascritta all'ottava categoria.

Le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa e sugli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali, nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CTU, da intendersi qui richiamato, quale idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria anche per la patologia "disturbo dell'adattamento con stato di panico ed umore disforico" dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla tabella A, settima categoria, d.p.r. n. 834/1981, e per cumulo con la già riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio ascritta all'ottava categoria, alla tabella A, sesta categoria, a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa del 18 maggio

2023, quindi dal 1° giugno 2023.

3. Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).

4. In considerazione della complessità della vicenda e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria, per cumulo, di tabella A, sesta categoria, con decorrenza dal 1° giugno 2023. Dichiara altresì il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sugli arretrati, da computarsi in regime di cumulo parziale come da motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.10.2026 13:50:25
GMT+02:00